



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

“Controllo biologico ed effetto di prodotti fitosanitari su *Halyomorpha halys*”

TRA

- la Regione Veneto, con sede in Venezia Dorsoduro 3901, Cod. Fisc. 80007580279, (di seguito denominata “Regione”), rappresentata da _____, nato a _____
il _____ in qualità di _____

E

- l’Università degli studi di Padova – Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente con sede legale in Legnaro – Viale dell’Università 16 Cod. Fisc. 80006480281 (di seguito denominata per brevità “DAFNAE” rappresentata da _____ nato a _____
il _____, in qualità di _____

PREMESSO CHE

- l’Università degli Studi di Padova, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, dello Statuto di Ateneo “opera in un quadro di riferimento europeo e internazionale e in stretto rapporto con il territorio e con le sue istituzioni, con piena assunzione della propria responsabilità sociale. L’Ateneo valorizza rapporti di collaborazione con le realtà associative, istituzionali e culturali del territorio medesimo,” ai sensi dell’articolo 2 comma 1 “L’Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca, intende caratterizzarsi come università di ricerca, ne garantisce la piena libertà e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi pubblici e privati, in un quadro di riferimento nazionale e internazionale”;
- l’Università degli Studi di Padova “può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, italiani o stranieri, operanti su scala locale, nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali...” (art. 64, comma 2, dello Statuto di Ateneo);
- la Regione Veneto tramite l’Unità Organizzativa Fitosanitario, nell’espletare le attività previste dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", può avvalersi di collaborazioni scientifiche;
- la Regione Veneto e DAFNAE concordano di attivare una collaborazione al fine di studiare il controllo biologico e l’effetto di prodotti fitosanitari su *Halyomorpha halys*- cimice asiatica;

VISTO CHE

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice.

La Regione ed il DAFNAE ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione al fine di studiare il controllo biologico e l’effetto di prodotti fitosanitari su *Halyomorpha halys*- cimice asiatica,;

La collaborazione tra la Regione e il DAFNAE nel presente Accordo, sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – Oggetto della convenzione

La Regione e DAFNAE si impegnano a collaborare per la realizzazione del progetto “Controllo biologico ed effetto di prodotti fitosanitari su *Halyomorpha halys*”, con il quale verranno studiati: il controllo biologico della cimice asiatica, la valutazione di miscele insetticide in laboratorio e in semi campo, l’impatto della



9b5ad50a



cimice in impianti di noce da frutto come descritto nell'Allegato A della DGR _____ del _____.

ARTICOLO 2 – Realizzazione dell'attività

La Regione e DAFNAE provvedono alla realizzazione delle iniziative indicate nel Progetto allegato, prevedendo a tale scopo anche i necessari apporti di professionalità qualificate ed adeguate.

DAFNAE potrà inoltre fare ricorso, senza oneri aggiuntivi per la Regione alla collaborazione di soggetti esterni tramite:

- espletamento di procedure comparative per l'affidamento di lavoro autonomo;
- borse di ricerca.

ARTICOLO 3 - Obblighi delle parti

La Regione mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione delle azioni indicate al precedente articolo 2, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività, l'analisi dei dati, il collegamento con il settore della produzione, la partecipazione alle attività di comunicazione, la diffusione dei risultati.

Il DAFNAE si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze, professionalità per lo svolgimento della ricerca e delle attività di cui alle azioni indicate all'articolo 2;

Entrambe le parti operano e collaborano, per propria competenza, su tutte le attività previste dal Programma per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti.

Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplica nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento di ciascuna amministrazione, nonché la legge nazionale.

Ogni parte ha autonomia nello svolgimento delle modalità con cui realizzare i propri compiti e le attività come previste dal Progetto.

ARTICOLO 4 – Utilizzo dei risultati

I documenti prodotti attraverso le attività svolte nell'ambito del presente Accordo, saranno di proprietà di entrambe le parti.

La Regione e DAFNAE potranno pubblicare i risultati derivanti dalle attività del presente Accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti alla Regione, a DAFNAE e alla Deliberazione di Giunta n. _____ del _____.

Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente Accordo di collaborazione e a darne evidenza anche tramite l'utilizzo dei loghi.

ARTICOLO 5 - Durata

La convenzione avrà la durata di mesi 24 dalla data della relativa sottoscrizione, salvo proroga concordata con atto scritto tra le parti.

ARTICOLO 6 – Referenti del Progetto

Il responsabile per la Regione è il dott. _____, direttore dell'Unità Organizzativa Fitosanitario.

Il responsabile per l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente è il dott. _____;

ARTICOLO 7 – Modalità di finanziamento e di erogazione

Ai fini della realizzazione dell'attività di cui all'art. 2, la Regione provvede a riconoscere all'Università un importo per le tipologie di spesa previste dal Progetto, pari a € 72.000,00 onnicomprensive per la realizzazione del progetto.

L'importo verrà erogato, su richiesta dell'Università, secondo le seguenti modalità:

- 40% all'avvio dell'attività, entro 60 giorni dalla presentazione di apposita dichiarazione del responsabile scientifico;



9b5ad50a



- 40% all'inizio della seconda annualità, entro 60 giorni dalla presentazione di una relazione tecnica relativa alla attività svolta nel primo anno;
- 20% a saldo entro 60 giorni dalla presentazione della relazione finale dell'attività svolta, anche su supporto informatico, e presentazione di richiesta di saldo unitamente alla rendicontazione finanziaria.

Il corrispettivo sarà accreditato al Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente dell'Università degli Studi di Padova su c/c bancario presso: Tesoreria Banca d'Italia c/c 0037174 codice IBAN: IT 70D010000324522130 0037174 su presentazione di Nota di Addebito.

Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell'Iva in quanto afferenti a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72.

ARTICOLO 8 – Norme di riferimento

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, le parti convengono di fare riferimento alle norme previste in materia dalle vigenti leggi regionali e dal Codice Civile.

ARTICOLO 9 – Inadempienze e controversie

In caso di inadempienza anche parziale rispetto ai compiti e agli obblighi derivanti dal presente Accordo, la Regione, senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria, segnala l'irregolarità, con comunicazione a.r., chiedendone la regolarizzazione entro un termine adeguato alla singola situazione, e comunque non superiore a 30 giorni, riservandosi comunque il diritto di risolvere o recedere dall'Accordo, previa ulteriore e definitiva diffida ad adempiere, mediante analoga procedura, non seguita da esecuzione entro il medesimo termine.

Le eventuali controversie che potessero insorgere e che non risultino risolvibili in via amministrativa, saranno deferite a un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno individuato dalla Regione, uno designato dall'Università ed il terzo designato di comune accordo, ovvero in carenza di accordo, da parte del Presidente della Tribunale di Venezia. Il collegio arbitrale giudicherà secondo le norme del diritto.

ARTICOLO 10 - Responsabilità

Ai fini dell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.

Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito dell'attività del presente Accordo.

ARTICOLO 11 – Riservatezza

La Regione e DAFNAE si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività.

Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (DGPR) e dal D.lgs 196/2003 (Codice Privacy).

ARTICOLO 12 - Assicurazione e Sicurezza

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sull'ente ospitante, per quanto riguarda il personale, ivi compresi gli studenti, che si trovino presso di esso nell'espletamento di attività connesse all'attuazione del presente Accordo. Anche gli studenti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall'ente ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

L'Università garantisce che il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività didattiche o scientifiche presso le strutture Regione Veneto - Unità Organizzativa Fitosanitario sono assicurati per responsabilità civile e contro gli infortuni.

Regione Veneto Unità Organizzativa Fitosanitario analogamente garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle attività scientifiche presso le strutture dell'Università è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.



9b5ad50a



ARTICOLO 13 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.

Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i.

Le spese contrattuali e fiscali che derivano dal presente Accordo sono a carico del DAFNAE.

REGIONE VENETO
U.O. Fitosanitario
Il Direttore

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Dipartimento di Agronomia Animali
Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente
Il Direttore



9b5ad50a

